



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE  
MEDIANTE VOTO ELETTRONICO**

*(emanato con D.R. n. 1822 del 13.06.2019)*



## INDICE

<b>ART. 1 - INDIZIONE.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.).....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 3 - SEGGI ELETTORALI.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 4 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 5 - ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 6 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 9 - VOTAZIONI .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 10 - OPERAZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 11 - MODALITA' DI VOTO .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 12 - OPERAZIONI DI VOTO.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 13 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>pag. 9</b>



### ART. 1 – INDIZIONE

1. Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento. ↑

### ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)

1. La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri, nominati con provvedimento del Decano:

- a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione;
- b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, sorteggiati all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico;
- c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C. di A.;
- d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.di A.
- e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Generale.

2. E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.

3. Alla C.E.C. spetta:

- a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art. 5;
- b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle commissioni di seggio;
- c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati;
- e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. ↑

### ART. 3 - SEGGI ELETTORALI

1. Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da:


- a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo;
- b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore, sorteggiati all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico;
- c) due studenti designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Generale.

2. Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da:


- a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti;
- b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A.;
- c) un funzionario, con funzioni di segretario.

3. I membri dei seggi sono nominati con provvedimento del Decano. I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Generale.



4. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario.
5. La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.
6. A supporto dell'attività dei seggi, in funzione della quantità di elettori iscritti ad essi, possono essere destinate ulteriori unità di personale, nominate con provvedimento del Direttore Generale.
7. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'ufficio incaricato delle procedure elettorali e i componenti della Commissione Elettorale Centrale. 

#### ART. 4 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

1. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
  - a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato;
  - b) pubblicazione sul sito web dell'Università;
  - c) comunicazione tramite posta elettronica;
  - d) invio alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Gli elenchi sono inoltre messi a disposizione dei candidati, a semplice richiesta. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.
3. In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.
4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, sono resi pubblici - con le modalità descritte nel precedente comma 2 - non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione. 

#### ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. I candidati sono tenuti a optare, all'atto della presentazione della candidatura, per il regime d'impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
3. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature, la cui regolarità è accertata dalla Commissione Elettorale Centrale.
4. Le candidature possono essere presentate sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, corredate da un breve curriculum vitae.  
La Commissione Elettorale Centrale verifica entro dieci giorni la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati.
5. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'esito delle verifiche della Commissione Elettorale Centrale, ciascun candidato deve depositare, a sostegno della propria candidatura, da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge.



6. Nel caso in cui il candidato non raggiunga il numero minimo di firme richiesto, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escluderlo dalla procedura elettorale. Le candidature acquistano definitiva efficacia a seguito della verifica positiva della Commissione Elettorale Centrale.
7. E' ammesso l'invio da parte del candidato tramite Posta Elettronica Certificata del modulo di sottoscrizione della candidatura corredato dal curriculum vitae.
8. Ogni elettore può sottoscrivere una e una sola candidatura; tuttavia, in caso di ritiro di un candidato, l'elettore che ne ha sottoscritto la candidatura può sottoscrivere la candidatura di altro candidato.
9. Nel caso di sottoscrizione di più candidature, è considerata valida la sottoscrizione avente data anteriore.
10. L'elenco dei candidati visualizzato sul monitor in ordine alfabetico, può essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato, che deve pervenire all'ufficio elettorale, tramite posta elettronica certificata oppure tramite deposito della rinuncia in originale entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata elettorale.
11. La documentazione inoltrata da ogni singolo candidato (dichiarazione di candidatura, Curriculum vitae, eventuale programma elettorale e un massimo di cinque successive integrazioni e/o comunicazioni) è resa nota attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito dell'università e sulle pagine del Forum istituito appositamente in occasione delle elezioni del Rettore, il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo 6.
12. L'ufficio elettorale, ogni lunedì ed ogni giovedì, informa gli elettori dell'eventuale presenza sul sito di nuova documentazione trasmessa dai candidati.
13. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, è esclusa la possibilità da parte dei candidati di utilizzare i sistemi di posta elettronica dell'università per comunicazioni in materia elettorale. **†**

#### **ART. 6 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI**

1. Per favorire un dibattito aperto e democratico tra i candidati, sono previsti tre incontri pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'istituzione di un apposito "Forum Sapienza", il cui utilizzo è disciplinato in conformità alla delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2008, come segue:
  - a) Sono utenti del "Forum Sapienza" tutti gli utenti della rete di Sapienza Università di Roma che, pertanto, aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma.
  - b) L'accesso in sola lettura è consentito a tutti gli utenti della rete Sapienza. Per la partecipazione attiva (lettura ed invio messaggi) è necessaria la registrazione attraverso una userid e password personali, le stesse assegnate per l'utilizzo della posta elettronica del personale "@uniroma1". L'utilizzo di userid e password così dette "di servizio" delle caselle di posta elettronica saranno tecnicamente bloccate all'accesso al forum.
  - c) E' istituito un Comitato di tre Garanti, designati dal Senato Accademico su rosa di sei nominativi proposti dal Rettore tra eminenti personalità accademiche cessate dal servizio presso la Sapienza. Il Comitato di Garanti, deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori e candidati, nonché il rispetto del presente regolamento e del regolamento generale di utilizzo della rete di Sapienza Università di Roma. L'operato del Comitato di Garanti è insindacabile.
  - d) Ogni messaggio esprime il punto di vista dell'autore del messaggio. Il Comitato di Garanti, rimuoverà i messaggi non conformi al presente regolamento. Nel caso si ritengano violate le regole del presente regolamento è necessario inviare immediatamente, tramite il forum, una email a : [forumgarante@uniroma1.it](mailto:forumgarante@uniroma1.it)
  - e) Non sono consentiti:



- le discriminazioni etniche o di genere, l'incitamento all'odio anti-etnico e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una etnia o di un genere rispetto agli altri;
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede;
- commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria, a prescindere dalla parte;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti dell'istituzione;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum;
- incitamento alla violazione delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum;
- argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto;
- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno immediatamente rimossi.

La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà l'immediata esclusione dell'utente o, nei casi più gravi, la chiusura del forum, a insindacabile giudizio del Comitato di Garanti.

E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero di messaggi del forum. Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice Etico, in quanto compatibili.

- f) Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum è chiuso ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni.

2. I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, sono così modulati:

- a) il primo, entro un mese dalla scadenza per la presentazione delle firme a sostegno delle candidature, per la sola presentazione dei programmi;
- b) il secondo, per un dibattito pubblico;
- c) il terzo, nella settimana antecedente l'inizio delle procedure di voto, per l'appello agli elettori.

3. Gli incontri pubblici di cui al comma 2 sono convocati dal Decano e moderati dal Comitato dei Garanti.

4. L'eventuale variazione di calendario o il mancato svolgimento di uno o più incontri di cui al comma 2 non inficia la validità delle elezioni. ↑

## ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO

1. Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.

2. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori - ivi inclusi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del personale docente ed equiparato afferente, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili comunque pari al 15% del personale docente ed equiparato. ↑



#### ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO

1. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto:

- a) i docenti che si trovino, nel triennio solare precedente le elezioni, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresì, coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo;
- b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.
- c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. ↑

#### ART. 9 - VOTAZIONI

1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto.

2. Le votazioni hanno luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario:

- dal martedì al giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 19:00
- il venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 12:00

3. Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati, di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo 7.

4. Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguono con altre due tornate analoghe alla precedente, nelle settimane immediatamente successive.

5. Se anche nella terza votazione non si raggiunga la maggioranza stabilita, si procede, nella settimana immediatamente successiva, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti nel ballottaggio. ↑




#### ART. 10 - OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:


- a) il controllo dei locali;
- b) il controllo delle cabine;
- c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico;
- d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante.

Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

2. Alle ore 8,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni. 

#### ART. 11 - MODALITA' DI VOTO

1. Il voto è personale, libero e segreto.

2. La preferenza si esprime digitando il numero o cliccando sul nome del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati di cui al precedente art. 5. 

#### ART. 12 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

2. La procedura elettorale da seguire è la seguente:

- a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto e che deve essere riconsegnato al termine della procedura, per essere allegato agli atti;
- b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
- c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;
- d) a questo punto all'elettore si presenta la lista, in ordine alfabetico, dei candidati. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;
- e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

3. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.

4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto.

5. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale.





6. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.
7. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale. †

#### ART. 13 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica.
2. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità:
  - A - Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-amministrativo  
Calcolato il 15% (aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto con conteggio limitato a tali fini al personale tecnico-amministrativo) del numero complessivo rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo (ivi comprese le schede bianche). Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.
  - B. Si procede allo spoglio dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti riducendo proporzionalmente il relativo peso in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
  - C. Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.
  - D. Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.
3. La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il Presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.
4. La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:
  - il numero degli aventi diritto al voto;
  - il numero dei votanti;
  - i voti riportati da ciascun candidato.
5. La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano.
6. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto. †



#### **ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI**

1. I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università.
2. Entro i 3 giorni naturali consecutivi successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i 3 giorni naturali consecutivi successivi, sentito eventualmente il primo firmatario del ricorso.
3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
4. La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto. [↑](#)

#### **ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. L'applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 1, lettera a), è subordinata all'esito favorevole all'Università dell'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 29/2014.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni. [↑](#)